



Medaglia d'oro al Valore Civile

NORME DI PARTECIPAZIONE

SOMMARIO

- 1. PROCEDURA DI GARA - CARATTERISTICHE**
- 2. SOGGETTI CONCORRENTI**
- 3. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE**
- 4. QUALIFICAZIONE/AVVALIMENTO**
- 5. SUBAPPALTO**
- 6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**
 - 6.1** Istanza di partecipazione/dichiarazione
 - 6.2** Offerta economica
 - 6.3** Documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria
 - 6.4** Ricevuta di versamento a favore dell'Avcp
 - 6.5** Modello G.A.P.
 - 6.6** Documenti ex art. 2359 c.c. - situazioni di controllo di cui art 2359 c.c.
 - 6.7** Attestazione SOA/Certificazione sistema di qualità
- 7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**
- 8. OPERAZIONI DI GARA**
- 9. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - CONTROLLI**
- 10. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI**
- 11. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**
- 12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**
- 13. SOCIETA'**
- 14. ATTI DI TRASFORMAZIONE SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO**
- 15. INADEMPIENZE**
- 16. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

17. PROCEDURE DI RICORSO

18. DOCUMENTAZIONE IN BOLLO – REGOLARIZZAZIONE

19. ACCESSO AGLI ATTI

20. CONSENSO / DINIEGO ACCESSO AGLI ATTI

21. TRATTAMENTO DATI PERSONALI (LEGGE PRIVACY)

22. INFORMAZIONI GARA

23. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA

Le presenti modalità formano parte integrante e sostanziale del bando di gara.

BANDO DI GARA PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. N. 150 DEL 29/12/2010

1. PROCEDURA DI GARA - CARATTERISTICHE

- Procedura aperta
- Lavori
- Prezzo più basso/esclusione automatica dalla gara.

2. SOGGETTI CONCORRENTI

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominato "codice dei contratti".

Sono altresì ammessi i soggetti di altri Stati membri dell'Unione Europea nelle forme previste dalla legislazione vigente del paese di appartenenza ed alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice dei Contratti.

I candidati in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare le parti del lavoro assunte dai singoli soggetti associati.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (art. 37, c. 13 codice contratti) e devono possedere requisiti di qualificazione almeno pari a tale percentuale.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art. 37, c. 7 del codice dei contratti).

I Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) del codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale.

I Consorzi stabili di cui all'art. 34, c. 1, lett. c) del codice dei contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Qualora i consorziati indicati siano a loro volta un Consorzio, dovranno indicare i consorziati per cui concorrono. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento di tale consorzio e dei consorziati.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'art. 353 del Codice Penale.

Qualora i consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 del codice dei contratti intendano eseguire in proprio i lavori di cui trattasi, dovranno dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre.

In caso di affidamento, l'impresa esecutrice non può essere modificata in corso di esecuzione, salvo nei casi di forza maggiore, e comunque previa autorizzazione dell'Amministrazione committente.

Non possono partecipare alla gara operatori economici che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine i concorrenti devono dichiarare di non essere in una delle suddette situazioni di controllo o, in alternativa, di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione, allegando alla documentazione di ammissione i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa.

La Stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

La violazione dei divieti sopra indicati comporta l'esclusione dalla gara di tutti i concorrenti interessati.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo i casi di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 37 del codice dei contratti.

È vietata l'associazione in partecipazione.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34 c. 1 lett. d) ed e) del codice dei contratti, anche se non ancora costituiti. (art. 37 c. 8 Codice dei contratti.).

Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale i requisiti speciali richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dal mandatario o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dai mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento (art. 95, c. 2 del D.P.R. 554/99) .

Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo (art. 37, c. 6 del Codice dei contratti).

3. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

A pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione richiesti dal codice dei contratti, dal bando e dalle presenti norme di partecipazione, ovvero non avere cause di esclusione dalle gare di appalto o essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Requisiti contrattuali concernenti l'attività del concorrente

- ✓ Il concorrente deve essere in regola con l'esercizio della propria attività, ovvero deve essere regolarmente costituito e avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti in relazione alla propria natura giuridica e per l'esercizio della propria attività, comprese le iscrizioni nei registri di attività, elenchi o albi professionali.
- ✓ Il concorrente non deve essere in stato di sospensione o cessazione dell'attività.
- ✓ Il concorrente non deve essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; per le imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato di appartenenza.

Regolarità fiscale

- ✓ Il concorrente non deve avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza.

Il concorrente deve dimostrare di non avere subito contestazioni per violazione degli obblighi di cui al precedente comma, rese definitive per effetto del decorso del termine di impugnazione ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, per passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale.

L'irregolarità fiscale viene meno qualora il concorrente abbia ottemperato al pagamento, anche mediante definizione agevolata, ovvero abbia presentato ricorso.

Osservanza degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

- ✓ Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali dello stato italiano e dello stato di appartenenza.
L'accertamento consiste nell'applicazione di sanzioni (amministrative o penali) riconducibili all'attività del concorrente negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
La valutazione circa la gravità dell'infrazione è di competenza della stazione appaltante.
In ogni caso, prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori di natura previdenziale e assicurativa. In caso contrario decadrà dall'aggiudicazione.
- ✓ Il concorrente deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e deve avere ottemperato alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.; il requisito è richiesto per i soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge italiana (società stabilite in Italia, ex articolo 2508 del codice civile).
- ✓ Il concorrente non deve avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e/o di altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previste dalla legislazione dello stato italiano o dello stato di appartenenza.

Per infrazioni si fa riferimento all'applicazione di sanzioni amministrative o penali riconducibili all'attività del concorrente negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e/o risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

La valutazione circa la gravità dell'infrazione è di competenza della stazione appaltante.

Capacità a contrarre con la pubblica amministrazione

- ✓ Il concorrente non deve essere nello stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 32-ter e 32-quater del codice penale.
Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640 bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, con durata non inferiore ad un anno né superiore a tre anni.
- ✓ Non possono concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi sub-contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, i concorrenti che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) in caso di condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
 - b) in caso di applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione.L'autorità giudiziaria dispone che il divieto operi anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione o condannata per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi.
- ✓ Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o procedimento per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
Il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società.
- ✓ Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

- ✓ Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale e/o di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativamente al contrasto del lavoro irregolare e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
- ✓ Gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, non devono essere sottoposti alle sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, disciplina la responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica; l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra. L'ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Le sanzioni interdittive rilevanti ai fini della partecipazione alla gara e alla sottoscrizione del contratto sono indicate all'articolo 9, comma 2, lett. a), b), c), del citato decreto:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Moralità professionale

- ✓ Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
 - a) reati gravi in danno dello Stato o della Comunità; la valutazione circa la gravità del reato è di competenza della stazione appaltante.
 - b) reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.

L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'operatore economico non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

La dimostrazione della dissociazione deve consistere in atti concreti e tangibili di dissociazione dalla condotta delittuosa, quale, ad. esempio, l'aver iniziato verso il soggetto azione di responsabilità, non essendo sufficienti comportamenti o enunciazioni formali.

Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale (estinzione del reato a seguito di patteggiamento). Si terrà conto anche degli altri casi di estinzione del reato previsti dal codice penale.

I concorrenti che utilizzano l'autocertificazione dovranno comunicare alla stazione appaltante tutti i tipi di condanna e di patteggiamento a loro carico, sopra indicati, comprese quelle escluse da menzione ai sensi dell'articolo 689 del codice di procedura penale.

Intestazioni fiduciarie

- ✓ Il concorrente deve avere adempiuto alle disposizioni del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, prevedono la cessazione delle intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, delle società cooperative, delle società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di contratti pubblici (ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici).

I soggetti che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria sono esclusi dalle gare di appalto o non possono sottoscrivere i relativi contratti.

Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, dovranno inoltre comunicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui al precedente capoverso, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera.

In corso d'opera, dovranno essere comunicate all'amministrazione aggiudicatrice eventuali variazioni intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice potrà effettuare anche autonome verifiche al riguardo.

False dichiarazioni

- ✓ Sono esclusi i concorrenti che, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti. Questo motivo di esclusione opera immediatamente nel caso che le false dichiarazioni siano state rese nell'ambito di gare della stazione appaltante. Negli altri casi si terrà conto delle risultanze dei dati dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

Negligenza o malafede contrattuale

- ✓ Sono esclusi i concorrenti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'amministrazione aggiudicatrice o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività. A tal fine si terrà conto delle prestazioni eseguite nell'ultimo triennio. La valutazione circa la gravità è di competenza della stazione appaltante.¹

I requisiti generali di ammissione sono richiesti per la partecipazione alla gara ma devono essere posseduti dal soggetto aggiudicatario anche al momento della stipula del contratto (requisiti contrattuali d'ordine generale).

L'insorgenza di cause di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione nel corso del contratto costituiscono motivo di recesso da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

I concorrenti non stabiliti in Italia devono fornire i necessari documenti probatori secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, nel caso in cui non esista siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

4. QUALIFICAZIONE/AVVALIMENTO

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale previsti dal bando di gara e dallo schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.

¹ *Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 1 del 12 gennaio 2010 "..."La rilevanza dell'errore grave non è circoscritta ai casi occorsi nell'ambito di rapporti contrattuali intercorsi con la stazione appaltante che bandisce la gara, ma attiene indistintamente a tutta la precedente attività professionale dell'impresa, in quanto elemento sintomatico della perdita del requisito di affidabilità e capacità professionale ed influente sull'idoneità dell'impresa a fornire prestazioni che soddisfino gli interessi di rilievo pubblico che la stazione appaltante persegue..."*

E' consentito l'avvalimento nei modi e termini indicati all'art. 49 del codice dei contratti.

In caso di avvalimento, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato **dovrà allegare, a pena di esclusione dalla gara:**

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- e) il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera e) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

La richiesta di avvalimento non conforme a quanto sopra previsto comporterà l'esclusione dalla gara.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, da parte dell'impresa ausiliaria, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escluderà il concorrente ed escuterà la garanzia, trasmettendo inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni previste.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

La stazione appaltante trasmetterà all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici tutte le dichiarazioni di avvalimento, così come previsto dall'art. 49 c. 11 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., indicando l'aggiudicatario.

5. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso alle condizioni contenute nell'art. 118 del Codice dei Contratti e nello Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto.

I soggetti offerenti che intendono avvalersi della facoltà di subappaltare, dovranno indicare, con apposita dichiarazione da inserirsi nella documentazione di gara, le parti dei lavori che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

La/le eventuali ditte subappaltatrici:

- dovranno essere in possesso dei requisiti generali richiesti per la partecipazione alla gara d'appalto principale;
- dovranno essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara d'appalto principale con riferimento all'importo del subappalto;
- prima dell'inizio delle lavorazioni, dovranno presentare la documentazione di avvenuta denuncia dell'inizio dei lavori agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;
- dovranno autocertificare i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, così come modificato dal D.Lgs. 106 del 3/08/2009, alla ditta aggiudicataria;
- dovranno dichiarare di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, come previsto dall'art. 87, comma 4 bis del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia si applica quanto previsto dall'art. 47 del codice dei contratti.

L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Nei contratti sottoscritti tra l'appaltatore e i subappaltatori e i subcontraenti, deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 c. 9 della legge 136 del 13/08/2010.

La Provincia provvederà alla liquidazione di tutti i pagamenti in capo all'appaltatore che dovrà trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da questa Stazione Appaltante nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore per le prestazioni eseguite, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari.

6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

6.1. Istanza di partecipazione – Dichiarazione

I concorrenti devono presentare istanza di partecipazione/dichiarazione alla gara secondo lo schema di cui all'**ALLEGATO A**.

L'istanza/dichiarazione, **a pena di esclusione**, dovrà:

1) contenere le seguenti informazioni:

- (Quadro 1) dichiarazioni concernenti i dati relativi all'operatore economico;
- (Quadro 2) dichiarazioni concernenti l'assenza di cause di esclusione dalla gara o di situazioni di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione, riferite all'operatore economico e ai soggetti dotati dei poteri di rappresentanza, amministrazione e di direzione tecnica;
- (Quadro 3) dichiarazioni di qualificazione relative a requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi;
- (Quadro 4) dichiarazioni precontrattuali;
- (Quadro 5) dichiarazioni relative al subappalto;
- (Quadro 6) dichiarazioni relative alla partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzi;
- (Quadro 7) consenso/diniego accesso agli atti.

Le dichiarazioni di cui al quadro 2 si riferiscono esclusivamente ai soggetti elencati al quadro 1 (legali rappresentanti, amministratori, direttori tecnici, ecc.), in carica o cessati nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, considerati rilevanti dalla normativa vigente. L'omessa indicazione di uno dei soggetti considerati rilevanti comporta l'esclusione dalla gara per omessa autocertificazione dei requisiti di ammissione, fatta salva la possibilità di aver dato dimostrazione mediante la produzione in allegato all'istanza/dichiarazione di idonea documentazione o di specifiche dichiarazioni di autocertificazione.

Le dichiarazioni di cui al quadro 2 comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che sono comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso in cui le dichiarazioni vengano sottoscritte da un procuratore, quelle di cui al quadro 2 dovranno essere riferite anche al soggetto sottoscrittore;

2) essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o dal procuratore speciale munito di procura del soggetto offerente;

3) essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. L'autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.²;

² "Sono considerati equipollenti alla carta d'identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato" (art. 35 D.P.R. 445/2000).

4) contenere n. telefono, n. fax, indirizzo e-mail, casella posta elettronica certificata (P.E.C), il domicilio eletto per le comunicazioni (art. 79, c. 5 quinquies del codice dei contratti).

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e/o consorzi l'istanza/dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno, che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In caso di consorzi di cui all'art. 34 c. 1 lett. b) e c) del codice dei contratti, l'istanza/dichiarazione ALLEGATO A deve essere resa ed inserita nello stesso plico anche da o dalle imprese indicate come future assegnatarie dei lavori.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) del codice dei contratti o GEIE costituiti o da costituirsi, l'istanza/dichiarazione ALLEGATO A dovrà essere prodotta da tutte le consorziate o da tutti i soggetti costituenti il GEIE.

La mancanza di tale dichiarazione con le forme e le modalità prescritte, comporterà l'ESCLUSIONE DEL CONSORZIO dalla gara.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti dovranno essere allegati alle dichiarazioni anche il Mandato e la Procura, quest'ultima risultante da atto pubblico notarile, conferito al mandatario dai soggetti mandanti.

6.2. Offerta economica

L'offerta economica, in carta libera, compilata secondo lo schema di cui all'**ALLEGATO B**, a **pena di esclusione** dovrà:

- essere redatta in lingua italiana;
- essere incondizionata;
- essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità³; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese associate o consorziate;
- nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante;

³ *Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio" (art. 45 D.P.R. 445/2000).*

L'allegazione della copia del documento di identità all'offerta economica - che è inserita in una apposita busta sigillata - assolve alla specifica funzione di rendere riferibile la sottoscrizione della scheda di offerta alla persona identificata nel documento di identità, ponendo in tal modo l'Amministrazione al riparo da successive contestazioni ed è motivata dal fatto che vi sono casi nei quali l'offerta economica è formulata da persona diversa da quella che presta la dichiarazione. Pertanto l'offerente verrà escluso nel caso in cui il soggetto che ha formulato l'offerta sia persona diversa da chi ha sottoscritto la dichiarazione.

- essere inserita in un plico sigillato con ceralacca o nastro adesivo recante l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**".

Il ribasso % offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara – al netto dell'I.V.A. - deve essere espresso in cifre e in lettere, tenendo conto di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione del corrispettivo.

In caso di discordanza varrà l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

La Provincia potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto ferma restando la verifica della congruità dell'offerta; tuttavia si riserva la facoltà in ogni caso di non addivenire ad aggiudicazione.

La Provincia non riconoscerà alcun rimborso o compenso per la presentazione dell'offerta.

In caso di parità di offerte si procederà all'aggiudicazione con le modalità di cui all'art. 77 del R.D. 827/1924.

Qualora non fosse presentata alcuna offerta o nessuna offerta appropriata sarà possibile avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a) del codice dei contratti.

6.3. Documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria

La cauzione provvisoria è destinata a coprire la mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto del soggetto aggiudicatario ed è pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto.

La cauzione può essere costituita nei seguenti modi:

- a) mediante deposito in titoli al portatore del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
- b) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- c) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell'allegato A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- d) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Ai sensi dell'art. 145, c. 50, della Legge finanziaria 2001, gli intermediari finanziari abilitati a rilasciare le cauzioni, sono esclusivamente quelli iscritti nell'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovrà essere debitamente documentata e allegata in copia alla fidejussione.

Eventuali vizi di legittimazione dei soggetti abilitati al rilascio delle cauzioni, costituiranno causa di esclusione dalla gara e non potranno gravare sulla stazione appaltante.

La **garanzia provvisoria a pena di esclusione** dovrà:

- 1) essere prodotta in originale e sottoscritta con firma autografa del prestatore di garanzia;
- 2) essere accompagnata da una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, del fidejussore stesso, con cui *attesta e dichiara in virtù di quale atto gli siano stati conferiti i poteri per rilasciare la fideiussione da redigersi secondo il testo dell'ALLEGATO C*, sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. L'autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- 3) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Sarà motivo di esclusione dalla gara la presenza di clausole che prevedano "scadenze automatiche anticipate" della garanzia stessa;
- 5) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 gg. su richiesta della Stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva;
- 6) essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva con le modalità e nella misura prevista dall'art. 113 del codice dei contratti qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

NB: i concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria per cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui allo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123 tenendo presente che tale scheda tecnica non soddisfa tutti i requisiti di cui all'art 75 comma IV del codice dei contratti ed è necessario, a pena di esclusione, che venga integrata con la seguente condizione particolare: "in deroga alle condizioni generali e/o particolari la presente fideiussione deve intendersi prestata alle condizioni di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i."

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti ancora da costituirsi, la garanzia provvisoria in forma di fideiussione dovrà risultare, **a pena di esclusione**, univocamente prestata a favore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, con copertura, per questi ultimi, del mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito nelle forme di legge, la garanzia provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prestata a favore del mandatario con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.

E' ammessa la presentazione di polizza originata e prodotta in via informatica e sottoscritta alle seguenti condizioni:

■ nel plico deve essere inserita copia cartacea di tutta la documentazione e la medesima deve essere completa di tutti gli elementi e le dichiarazioni richieste;

■ alla documentazione di gara inserita nel plico deve essere allegato supporto informatico magnetottico, non riscrivibile, contenente:

1) file in formato PDF relativo alla polizza stessa, da denominare "POLIZZA";

2) file in formato PDF relativo alla dichiarazione del fideiussore con cui attesta e dichiara in virtù di quale atto gli siano stati conferiti i poteri per rilasciare la fidejussione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da redigersi secondo il testo dell'Allegato 5), da denominare "POTERI DI FIRMA";

entrambi i file devono essere firmati con firma elettronica qualificata o firma digitale (art. 20, c.2 e 21, c.2 del D.Lgs. 82/2005) rilasciata da un certificatore accreditato;

■ al file "POLIZZA", firmato come sopra specificato, deve essere apposta una marcatura temporale da un certificatore accreditato;

■ la copia cartacea inserita nel plico, deve essere accompagnata da una **dichiarazione** sottoscritta dal prestatore di garanzia e accompagnata da copia fotostatica non autenticata, di un documento di identità, attestante che l'originale informatico della polizza di che trattasi non contiene macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nella stessa rappresentati e che il medesimo è idoneo a produrre gli effetti di cui all'art. 21, c. 2 del D.Lgs. 82/2005 - ai sensi del comma 3 dell'art. 3 D.P.C.M. 30/03/2009.

I certificatori accreditati sono soggetti pubblici o privati che emettono certificati qualificati conformi alla Direttiva Europea 1999/93/CE e nazionale in materia.

L'elenco dei certificatori accreditati attivi in Italia è disponibile sul sito CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) all'indirizzo Internet:

<http://www.cnipa.gov.it/site/it->

[IT/Attivit%C3%A0/Firma digitale/Certificatori accreditati/Elenco certificatori di firma digitale/Certificatori attivi/](http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%C3%A0/Firma_digitale/Certificatori_accreditati/Elenco_certificatori_di_firma_digitale/Certificatori_attivi/)

Le informazioni inerenti i soggetti che emettono certificati qualificati e quant'altro previsto dall'art. 11 della Direttiva europea 1999/93/CE sono pubblicate sul sito Internet della Commissione europea all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/all_about/security/esignatures/index_en.htm#Italy

L'INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA GARA.

La cauzione potrà anche essere prestata mediante deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Cuneo-(Credenziali: Provincia di Cuneo – C/C n. 100560565 – IBAN n. IT 91 T 02008 10290 000100560565 presso UNICREDIT Banca – Agenzia di Cuneo Galimberti – Cuneo), con la precisazione che **la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà, a pena di esclusione, essere allegata nella busta contenente i documenti.**

Tale modalità di presentazione di cauzione dovrà essere accompagnata dall'impegno certo ed incondizionato di un fideiussore di cui all'art. 75 c. 3 del codice dei contratti al rilascio della garanzia definitiva con le modalità e nella misura prevista dall'art.113 del codice dei contratti, assunto con apposita dichiarazione da allegare alla quietanza di cui sopra **a pena di esclusione**.

È ammessa la riduzione del 50% della cauzione ai sensi dell'art. 75, c. 7 del codice dei contratti. A tal fine la garanzia dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 in corso di validità ovvero da autodichiarazione sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa o di ciascun soggetto raggruppato in regime di qualità attestante il possesso di tale certificazione.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti di *tipo orizzontale*, per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo, è necessario che ciascun soggetto possieda la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, compresi eventuali soggetti associati ex art.95, c. 4, D.P.R. 554/99 e s.m.i. (imprese cooptate); mentre nell'ulteriore ipotesi di raggruppamento temporaneo di concorrenti di *tipo verticale*, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota-parte riferibile a quelli, tra i soggetti raggruppati, dotati della Certificazione del sistema di qualità, compresi eventuali soggetti associati ex art.95, c. 4 D.P.R. 554/99 e s.m.i. (imprese cooptate).

Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 potrà anche risultare dall'attestazione SOA.

La garanzia provvisoria non conforme a quanto sopra richiesto comporterà l'esclusione dalla gara.

La garanzia provvisoria sarà svincolata:

- per i soggetti non affidatari – compresi gli esclusi e i non ammessi - con la determinazione di aggiudicazione definitiva, la cui comunicazione ai sensi all'art.79 c.5 lettera a) del Codice dei Contratti varrà come liberatoria, sostituendo a tutti gli effetti la restituzione dell'originale della polizza che rimarrà agli atti dell'Amministrazione;
- per il soggetto affidatario e per il secondo classificato al momento della sottoscrizione del contratto, la cui comunicazione ai sensi dell'art. 79 c. 5 lettera b-ter) del Codice dei Contratti varrà come liberatoria, sostituendo a tutti gli effetti la restituzione dell'originale della polizza che rimarrà agli atti dell'Amministrazione.

6.4. Ricevuta di versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il versamento a favore dell'Avcp dovrà essere effettuato con le modalità indicate **nell'AVVISO del 31 marzo 2010** "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° maggio 2010" dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html).

A comprova dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità, gli operatori economici dovranno allegare copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo Servizio di Riscossione (scontrino originale Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line).

Il mancato versamento del contributo da parte degli operatori economici è condizione di inammissibilità dell'offerta (Legge 266/2005 art. 1, c. 67).

6.5 Modello G.A.P. debitamente compilato sul modello ALLEGATO D.

6.6 BUSTA SIGILLATA recante l'indicazione "DOCUMENTI EX ART. 2359 C.C." in caso di situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile contenente documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo dichiarata non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

6.7 Attestazione SOA/Certificazione del sistema di qualità

I concorrenti devono allegare le attestazioni rilasciate da società organismi di attestazione (SOA), regolarmente autorizzate ai sensi di quanto previsto dal codice dei contratti e dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, comprovanti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Le attestazioni devono essere in corso di validità, ovvero devono essere regolarmente aggiornate e rinnovate. Sono esclusi i concorrenti nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

In base alla Tabella Allegato B del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, qualora nell'attestazione SOA non risulti il possesso della certificazione del sistema di qualità, con le date di emissione e scadenza, per la partecipazione alle gare in cui è richiesto un livello di classificazione dal III al VIII, i soggetti concorrenti devono produrre la certificazione del sistema di qualità.

Le attestazioni e le certificazioni possono essere allegate in originale o in copia autenticata, secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico, **a pena di esclusione**, dovrà contenere:

- ◆ istanza di partecipazione/dichiarazione – ALLEGATO A;
- ◆ BUSTA SIGILLATA "Offerta economica" - ALLEGATO B;
- ◆ garanzia provvisoria + ALLEGATO C;
- ◆ ricevuta di versamento del contributo a favore dell'A.V.C.P.;
- ◆ modello G.A.P. - ALLEGATO D;
- ◆ eventuale BUSTA SIGILLATA recante l'indicazione "DOCUMENTI EX ART. 2359 C.C.";
- ◆ Attestazione SOA/Certificazione del sistema di qualità

e dovrà:

- ✓ pervenire alla **PROVINCIA DI CUNEO – SETTORE APPALTI CONTRATTI ED ESPROPRI – Corso Nizza, 21 – Cuneo** entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara.

Il plico può essere:

- inviato a mezzo raccomandata del servizio postale universale (in caso di plico proveniente da altro Stato facente parte della U.E. secondo la legislazione dello Stato di provenienza (DIR. 97/67/CE), ovvero a mezzo posta celere;
- consegnato a mano mediante corrieri privati o agenzie di recapito o incaricati dell'operatore economico al Servizio Protocollo della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 17 che effettua il seguente orario:
 - (mattino) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12;
 - (pomeriggio) lunedì – martedì - giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00.

Non verrà rilasciata ricevuta della consegna a mano del plico.

Nota bene: tutte le consegne a mano, ivi compresa la posta celere dovranno pervenire presso il Servizio Protocollo – Corso Nizza, 17 – Cuneo, nell'orario sopra indicato.

Non saranno presi in considerazione i pieghi che per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di fatto di terzi, non risultino pervenuti a destinazione entro il termine di scadenza.

Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. L'Amministrazione non risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti.

- ✓ essere debitamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e recare sull'esterno l'oggetto della gara e le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, domicilio eletto, recapito telefonico, telefax e indirizzo di posta elettronica).

L'indicazione di quanto sopra, sul plico e sulle buste interne, è richiesta nell'interesse del concorrente al fine di evitare che la documentazione possa essere trattata come posta ordinaria ed aperta prima della seduta pubblica di gara.

Pertanto l'omissione di dette diciture malleverebbe la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per dispersione, manomissione e confusione della documentazione.

Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad offerte precedenti.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

LA MANCATA, IRREGOLARE O INCOMPLETA COMPILAZIONE O PRESENTAZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E' CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara si invitano i concorrenti ad avvalersi dei fac-simili predisposti dalla Stazione Appaltante ed allegati al bando di gara. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Le dichiarazioni rese comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che sono comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8. OPERAZIONI DI GARA

In seduta pubblica il Dirigente che presiede la gara procederà a verificare la rispondenza della documentazione e dei requisiti presentati dai partecipanti, a quanto richiesto dal bando di gara, dallo Schema di contratto e Capitolato speciale d'Appalto e dalle presenti norme di partecipazione, nonché alla relativa esclusione o ammissione alla gara dei soggetti partecipanti.

Si procederà quindi all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica dei soggetti ammessi, alla lettura dei ribassi percentuali offerti e, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1 del codice dei contratti.

A tal proposito si precisa che, sulla base dei ribassi percentuali offerti, il calcolo della prima media aritmetica verrà effettuato escludendo il dieci per cento (arrotondato all'unità superiore) delle offerte di maggior ribasso ed il dieci per cento (arrotondato all'unità superiore) delle offerte di minor ribasso.

Per i conteggi di cui sopra si terrà conto di tre cifre oltre la virgola con arrotondamento all'unità inferiore per i numeri da 1 a 4 e all'unità superiore per i numeri da 5 a 9.

Si precisa che questa Stazione Appaltante, in materia di taglio delle cosiddette "ali estreme" per quel che concerne la materia relativa al conteggio per la verifica dell'anomalia delle offerte e della successiva determinazione dell'aggiudicatario in via provvisoria, si adeguerà a quanto stabilito nella Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V del 18/06/01, n. 3216, a mente della quale nel caso in cui siano più di una le offerte che presentano la medesima percentuale di ribasso collocate a cavallo della soglia del 10% e l'ampiezza dell'ala non consenta di escluderle tutte, tale circostanza "...non può che comportare l'effetto giuridico della loro integrale esclusione dal computo della media e dello scarto medio aritmetico".

L'esclusione automatica non verrà applicata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci (art. 122, c. 9 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.); in tal caso la stazione appaltante applicherà l'art. 86 c. 3 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Le operazioni di gara si concludono con l'aggiudicazione provvisoria dichiarata in seduta aperta.

Alla seduta pubblica di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza degli operatori economici partecipanti. I soggetti che assistono alle sedute di gara sono tenuti all'identificazione e alla registrazione della presenza.

9. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - CONTROLLI

Si procederà ai controlli ai sensi dell'art. 48 c. 2 del codice dei contratti.

Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti (*in caso di R.T.I. la richiesta verrà inoltrata esclusivamente all'impresa capogruppo*) entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara comporteranno per l'aggiudicatario provvisorio la decadenza dall'affidamento, l'escussione della relativa garanzia provvisoria e la segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 c. 11 del codice dei contratti. In tal caso l'appalto verrà affidato al concorrente che segue nella graduatoria, espletati i controlli di rito.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti.

L'affidamento e l'esecuzione dei lavori sono soggetti alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

10. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI

Nel caso in cui il soggetto provvisoriamente aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, dovrà produrre, nel termine indicato dalla Provincia, in originale o in copia debitamente autenticata, il mandato collettivo speciale risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura speciale conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo mediante atto pubblico; nell'atto dovranno risultare le quote di partecipazione rispetto all'importo complessivo del lavoro. *Quanto sopra verrà richiesto dall'Ente appaltante esclusivamente alla capogruppo.*

I consorzi ordinari dovranno presentare l'atto costitutivo, in originale o in copia autenticata, con indicazione di tutte le imprese consorziate e delle relative quote di partecipazione rispetto all'importo complessivo del lavoro.

11. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara e dopo il controllo del possesso dei requisiti prescritti, il Dirigente del Settore Appalti Contratti ed Espropri, con propria determinazione, provvederà all'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà comunicato ai sensi dell'art.79, comma 5 lett. a) del codice dei contratti. *In caso di R.T.I. la comunicazione verrà trasmessa esclusivamente alla capogruppo.*

12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

La consegna e l'inizio dei lavori avverrà secondo quanto indicato nello Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto.

In caso di ritardo nell'esecuzione del lavoro verrà applicata una penale pecuniaria nella misura stabilita dallo Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto.

Si richiama la particolare attenzione dei soggetti concorrenti sulle clausole inserite nello Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto relative all'esecuzione del lavoro.

A norma dell'art. 133, comma 2 del codice dei contratti non si procede alla revisione prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.

Il soggetto affidatario dovrà rispettare le disposizioni circa la denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici nei riguardi dei propri dipendenti per le prestazioni oggetto del contratto, nonché in merito al piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, così come previsto dalle leggi e dai contratti vigenti.

Prima della stipulazione del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione definitiva, il soggetto aggiudicatario, nel termine fissato dalla Provincia, dovrà:

- presentare quanto previsto dall'allegato XVII al D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs. 106 del 3/08/2009;
- presentare **cauzione definitiva** negli importi e con le modalità di cui all'art. 113 del codice dei contratti; la cauzione definitiva dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, come previsto dallo Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto e lo svincolo della stessa sarà autorizzato con apposita determinazione dirigenziale in assenza di controversia.
La garanzia fidejussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del C.C. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 113 del codice dei contratti qualora, in corso di esecuzione del lavoro, sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante;
- provvedere al versamento delle **spese contrattuali**;
- comunicare il numero di conto corrente bancario o postale, acceso presso una banca o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*) della legge 136 del 13/08/2010.

L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 129 del codice dei contratti e dallo Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto.

Detta polizza dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento almeno 10 giorni prima della consegna del lavoro (art. 103, c. 4, D.P.R. 554/99) e dovrà avere validità fino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Nel caso in cui il soggetto affidatario si avvalga di un'impresa ausiliaria, il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il soggetto affidatario sarà tenuto alla stipulazione di regolare contratto d'appalto redatto in forma di atto pubblico amministrativo, ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti.

Sarà a carico del soggetto affidatario ogni tassa presente o futura che disposizioni di legge inderogabili non pongano espressamente a carico della stazione appaltante.

Il mancato adempimento a quanto richiesto ai precedenti punti, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 79 del codice dei contratti.

La data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, verrà comunicata ai sensi dell'art. 79, c. 5 lett. b-ter del codice dei contratti. *In caso di R.T.I. la comunicazione verrà trasmessa esclusivamente alla capogruppo.*

La decorrenza dei termini per eventuali impugnazioni verrà computata dal giorno dell'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 79 del codice dei contratti.

13. SOCIETA'

In caso di aggiudicazione, ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata dovranno presentare una dichiarazione del legale rappresentante concernente:

- ◆ la composizione societaria;
- ◆ l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
- ◆ l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio o un raggruppamento temporaneo, i dati di cui al comma precedente dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o raggruppate che comunque partecipino all'esecuzione del lavoro.

Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali successive variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria.

14. ATTI DI TRASFORMAZIONE SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti, le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione tecnica eventualmente previsti per l'esecuzione del lavoro.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

15. INADEMPIENZE

In caso di inadempienza ai suoi obblighi, l'affidatario incorrerà nella decadenza da ogni suo diritto, l'affidamento sarà risolto e la Provincia sarà sciolta da ogni impegno, restando salva per l'Amministrazione, oltre l'incameramento della garanzia provvisoria, ogni azione di risarcimento danni, come pure la facoltà di affidare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, dopo l'espletamento dei controlli di rito.

16. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 140 del codice dei contratti.

In caso di fallimento del mandatario, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto d'appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati al lavoro ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni, la Stazione appaltante potrà recedere dall'appalto.

In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al lavoro ancora da eseguire.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione, fa sorgere nell'Amministrazione il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione ed eventuale risarcimento dei danni.

17. PROCEDURE DI RICORSO

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104 del 2/07/2010 (Codice del processo amministrativo).

18. DOCUMENTAZIONE IN BOLLO - REGOLARIZZAZIONE

Si precisa che, in caso di mancata apposizione dell'imposta di bollo sull'istanza di partecipazione/dichiarazione (ALLEGATO A), l'Amministrazione procederà d'ufficio all'invio del documento all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

19. ACCESSO AGLI ATTI

L'esercizio del diritto di accesso agli atti di gara è disciplinato dagli artt. 13 e 79 c.5 *quater* del Codice dei Contratti e dall'art.22 e seguenti della L.241/90 e smi.

L'esercizio del diritto di accesso agli atti di gara può essere esercitato dal legale rappresentante o soggetto con poteri di rappresentanza ovvero da persona da questi delegata mediante delega scritta accompagnata dal documento di identità del soggetto delegante.

20. CONSENSO / DINIEGO ACCESSO AGLI ATTI

L'articolo 13 c.5 lettera a) del Codice dei Contratti *“esclude il diritto di accesso alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali”*.

Nel caso in cui l'offerente ritenga che la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara contenga segreti tecnici e/o commerciali dovrà compilare il Quadro 7 della dichiarazione⁴, che sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione ai contro interessati di cui all'art.3 del D.P.R. 184/2006.

La mancata compilazione di tale quadro varrà come consenso all'accesso.

21. TRATTAMENTO DATI PERSONALI (LEGGE PRIVACY)

La legge sulla privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) prescrive a favore degli interessati dal trattamento una serie di diritti. Il soggetto offerente, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Ente, la Provincia di Cuneo, titolare del trattamento, ha diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge gli riconosce. Per assolvere a tale obbligo, pertanto, si procede ad informare che:

- il titolare del trattamento è la Provincia di Cuneo, nella persona del Presidente, legale rappresentante dell'Ente;
- il responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area Servizi Interni, Dott.ssa Raffaella Musso;
- gli incaricati del trattamento sono gli addetti del Settore Appalti, Contratti ed Espropri;
- il trattamento dei dati personali, avverrà su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con la procedura di gara di che trattasi e di stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione. I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti per la verifica della veridicità delle autodichiarazioni, agli organismi a cui compete la vigilanza sull'attività contrattuale dell'Amministrazione, ai soggetti ai quali sia riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme e nei limiti di legge;
- le operazioni che possono essere compiute sono quelle previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e quelle previste dalle autorizzazioni generali del Garante e dal Regolamento provinciale;
- le operazioni che possono essere compiute sui dati sensibili e giudiziari sono quelle previste nel Regolamento emanato, ai sensi del comma 2 dell'art. 20, letto alla luce dell'art. 21, del Codice Privacy;
- ulteriori operazioni che possono essere compiute, sui dati giudiziari, sono quelle previste dall'Autorizzazione Generale n. 7/2005 e s.m.i.;
- il conferimento dei dati è obbligatorio essendo necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla procedura; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'esclusione dalla procedura di gara;
- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7, con le modalità degli artt. 8, 9 e 10, del citato Codice e, in particolare, il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

⁴ Secondo la giurisprudenza, la presenza di segreti tecnici o commerciali non deve essere semplicemente asserita, ma deve essere dato un principio di prova dell'effettiva sussistenza della medesima, seppure nell'ambito di spiegazioni che non devono arrivare a palesare i segreti tecnici o commerciali.

22. INFORMAZIONI GARA

Eventuali quesiti sulle modalità di partecipazione alla procedura, dovranno essere presentati esclusivamente in forma scritta tramite fax al n. 0171/445459 o e-mail all'indirizzo settore.contratti@provincia.cuneo.it entro i termini indicati nel bando di gara.

Ai quesiti pervenuti entro il termine fissato, l'Amministrazione risponderà in forma scritta.

Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con i relativi numeri di telefono e di fax.

I quesiti ritenuti di carattere generale e le relative risposte, nonché eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara saranno altresì pubblicati sul sito internet www.provincia.cuneo.it alla sezione bandi ed esiti di gara Settore Contratti, nella finestra dedicata all'appalto.

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

23. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA

I concorrenti sono vincolati dal momento della scadenza di presentazione dell'offerta.

La Provincia di Cuneo sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della gara abbiano conseguito piena efficacia giuridica.

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, esercitabile solo se l'appalto non sia affidato entro tale termine per fatto addebitabile alla Provincia.